

CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA E L'IMPRESA AGRICOLA _____ PER LA CONDUZIONE DI TERRENI AGRICOLI ALL'INTERNO DEL PROGETTO FOR(M)AGGIO: RIATTIVAZIONE DI UNA FILIERA DEL FORAGGIO A SCALA LOCALE PER LA PRODUZIONE DEL FORMAGGIO NOSTRANO VALTROMPIA D.O.P.

PREMESSO CHE Comunità Montana di Valle Trompia intende promuovere lo sviluppo della filiera e dei prodotti locali per supportare il mantenimento ed il potenziamento dell'economia locale del suo territorio legata al settore agro-alimentare;

CHE a tal fine la Comunità Montana di Valle Trompia ha attivato numerose azioni specificatamente dedicate a tale scopo per migliorare la competitività del proprio territorio sulla base delle capacità dello stesso di strutturare un'offerta qualitativamente valida, distintiva e difficilmente reperibile altrove, valorizzando le tradizioni e i prodotti rurali e salvaguardando le identità territoriali;

PRESO ATTO CHE con lo scopo di ridurre l'abbandono agricolo dei prati di montagna e di tutelare la biodiversità presente in questi ecosistemi Comunità Montana di Valle Trompia ha aderito nel 2015 al partenariato del progetto "*FOR(m)AGGIO: Riattivazione di una filiera del foraggio a scala locale per la produzione del formaggio Nostrano Valtrompia D.O.P.*", finanziato da Fondazione CARIPLO sul Bando Comunità Resilienti 2015, in qualità di coordinatore delle attività lungo tutta la filiera. Tale progetto ha tra i suoi obiettivi principali:

1. riattivare una filiera del foraggio economicamente sostenibile per la zootecnia locale, contribuendo al sostegno della domanda di fieno delle aziende attraverso lo sfalcio dei prati stabili in fase di abbandono;
2. sostenere il settore agricolo, in quanto capace di aumentare la resilienza della comunità locale dell'Alta Valle e di offrire nuove opportunità lavorative;
3. potenziare la cura ed il mantenimento del territorio rurale, delle filiere alimentari locali, del presidio del territorio per un aumento della qualità e della sicurezza alimentare;
4. contribuire alla tutela del territorio evitando l'abbandono dei prati stabili;
5. garantire la corretta alimentazione bovina per la produzione del latte necessario alla produzione del formaggio nostrano Valtrompia DOP a supporto delle aziende produttrici, come prescritto dal disciplinare, e quindi fornire sostegno alla filiera di un prodotto locale di qualità;
6. contribuire alla soluzione del problema della gestione dell'eccesso di effluenti di allevamento per le aziende zootecniche attraverso il riutilizzo ecologico del letame prodotto dagli allevatori nel rispetto della Direttiva Nitrati per la tutela dei corpi idrici dall'inquinamento di origine agricola;
7. individuare nuove forme di sostegno al reddito per gli operatori agricoli locali, ma anche per le persone che hanno perso il lavoro o che intravedono nel settore agricolo nuove opportunità di sviluppo;

CONSIDERATO CHE:

- In coerenza sinergica alle progettualità citate, Comunità Montana di Valle Trompia con Delibera G.E. n.84 del 23.08.2017 ha avviato l'acquisizione all'interno del proprio territorio di competenza di terreni a prato, attualmente non utilizzati da parte delle rispettive proprietà, al fine di affidarli in conduzione ad

imprenditori agricoli che ne possano garantire un adeguato utilizzo colturale finalizzato alla produzione di foraggio locale, con caratteristiche certificabili di genuinità biologica e di provenienza geografica nell'ambito del comprensorio individuato dal Disciplinare di produzione del formaggio Nostrano DOP, al fine di tutelare e sviluppare una adeguata produzione casearia del proprio territorio;

- Sempre con Delibera G.E. n.84 del 23.08.2017 Comunità Montana di Valle Trompia ha approvato lo schema di contratto tipo per la locazione di fondi rustici ed ha provveduto a contrattualizzare negli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2023 i seguenti terreni:

Comune	Istat	Sez	Foglio	Part	Sub	RD €	RA €	Sup (Ha)
BOVEZZO	017025		5	53		9,25	8,10	22.40
BOVEGNO	BS		33	28		28.28	28.28	01.40.30
BOVEGNO	BS		33	114		31.27	31.27	01.51.39
BOVEZZO	BS		5	53		9,25	8,1	00,22.40
BOVEZZO	BS		5	56		14,78	0,66	00,63.60
BOVEZZO	BS		5	67		10,21	8,93	00,24.70
BOVEZZO	BS		5	68		6,2	5,42	00,15.00
BOVEZZO	BS		5	207		464,44	227,16	03.99.85
BOVEZZO	BS		5	216		71,4	33,05	00,51.20
BOVEZZO	BS		5	218		225,9	104,58	01.62.00
COLLIO	BS		8	84		3,12	3,12	00.15.10
COLLIO	BS		8	130		86,03	77,43	03.33.16
COLLIO	BS		8	222		1,89	1,7	00.07.30
CONCESIO	BS		9	54		12,98	12,98	00,40,95
CONCESIO	BS		9	64		5,98	5,98	00,18,31
CONCESIO	BS		9	71		8,27	8,27	00,26,43
IRMA	BS		4	22		37,95	37,95	01.83.70
IRMA	BS		4	56		30,77	30,77	01.48.94
IRMA	BS		4	68		12,77	12,77	00.61.80
IRMA	BS		4	69		20,49	20,49	00.99.20
MARMENTINO	BS		6	268		2,27	2,05	00.08.81
MARMENTINO	BS		8	11		16,63	16,63	00.80.50
MARMENTINO	BS		8	33		62.82	62.82	03.04.10
MARMENTINO	BS		8	76		21,49	6.29	00.30.40
MARMENTINO	BS		8	79		14,32	14,32	00.69.30
MARMENTINO	BS		8	151		39,31	39,31	01.90.31
MARMENTINO	BS		8	159		7.84	7.12	00.27.59
MARMENTINO	BS		8	160		2.81	2.56	00.09.91
MARMENTINO	BS		8	161		4.22	4.22	00.20.41
MARMENTINO	BS		8	162		4.15	4.15	00.20.91
PEZZAZE	BS		20	42		57.695	51.93	02.23.40
TAVERNOLE	BS		5	17		21.60	19.44	00.83.60
TAVERNOLE	BS		5	19		23,21	20,89	00.89.90
TAVERNOLE	BS		5	20		10,46	9,41	00.40.50
TAVERNOLE	BS		5	24		10,86	9,78	00.42.07
TAVERNOLE	BS		5	45		13,58	12,34	00.47.80
TAVERNOLE	BS		5	69		18,43	16,76	00.64.89
TAVERNOLE	BS		5	127		34,91	31,74	01.22.90
TAVERNOLE	BS		6	150		9.64	8.68	00.37.30
TAVERNOLE	BS		6	151		28.47	25.62	01.10.20
TOTALE								34.90.13

VERIFICATO CHE come da det. 145 del 18/04/2023 i terreni sopra citati sono stati affidati in gestione tramite apposito contratto di locazione approvato con Del. G.E. n. 48 del 23/03/2023 e scadenza 31/12/2025, pertanto regolarmente tagliati e lavorati ai fini della produzione di foraggio per il sostentamento della filiera zootecnica locale fino alla stagione 2025;

VISTO CHE in seguito all'approvazione dell'Avviso per la Procedura di Affidamento di Terreni da Condurre per la realizzazione del Progetto "For(m)aggio" con deliberazione di G.E. n. ____ del ____/____/____ PROT. ____ la candidatura della azienda agricola _____ con sede in _____ via _____ P.IVA _____ C.F. _____ presentata con PROT ____ del _____ è risultata essere idonea;

VISTA E RICHIAMATA la delibera di approvazione G.E. n. ____ del ____/____/____ del contratto di subaffitto e di approvazione dello schema di convenzione;

Tutto ciò premesso:

TRA

COMUNITÀ MONTANA DI ALLE TROMPIA, C.F. 83001710173, P. IVA 83001710173, sede legale in Via Matteotti n. 327 a Gardone V.T., rappresentata, ai fini della stipula della presente convenzione Sig. Giacomo Remedio, nato a BRESCIA il 27/11/1987, C.F. RMDGCM87S27B157A, Responsabile Area Agricoltura e Ambiente della Comunità Montana di Valle Trompia, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto;

e

L'impresa agricola azienda agricola _____ con sede in _____ via _____ P.IVA _____

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – IMPEGNI DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

L'operatore agricolo al fine di raggiungere gli obiettivi e gli scopi elencati in premessa si impegna ad effettuare tutte le attività elencate di seguito:

1.1. Interventi di sfalcio, essiccamento e imballaggio

L'operatore si impegna ad effettuare sui terreni concessi in sub-affitto dalla Comunità Montana di valle Trompia gli interventi di sfalcio nella fase di crescita adatta ad ottenere un prodotto di maggiore qualità e con la seguente frequenza annuale:

- **1 TAGLIO** per le superfici comprese in un'area con altitudine mediamente superiore a 500 m s.l.m.
- **2 TAGLI** per le superfici comprese in un'area con altitudine mediamente inferiore alla quota di 500 m s.l.m ed aventi pendenza media superiore al 10%
- **3 TAGLI** per le superfici comprese in un'area con altitudine mediamente inferiore alla quota di 500 m s.l.m ed aventi pendenza media inferiore al 3%

Oltre all'intervento di sfalcio l'impresa dovrà provvedere all'essiccamento e all'imballaggio del foraggio in balloni di dimensioni 1,20 x 1,50 con una umidità relativa del prodotto tale da evitare l'insorgenza di muffe e l'eventuale deperimento del prodotto, con metodi e tecnologie adatti a garantire un prodotto di ottima qualità. Su richiesta della Comunità Montana o del direttore tecnico da questa delegato, l'operatore dovrà produrre anche balle di fieno rettangolari del peso massimo di 20 kg in una quantità comunque mai superiore del 5% del totale della produzione.

Resta facoltà di entrambe le parti proporre la sostituzione dell'intervento di taglio con una trinciatura dei prati a fronte di annate agrarie nelle quali si siano verificati eventi eccezionali ed imprevedibili (siccità, condizioni meteo avverse alla lavorazione del fieno) ovvero nel caso in cui l'operatore sia incorso in eventi eccezionali ed imprevedibili comprovati dallo stesso attraverso opportuna documentazione.

1.2 Trasporto e consegna dei balloni

Restano a carico dell'operatore le operazioni di carico-scarico ed il trasporto dei balloni realizzati dalla zona di produzione alle zone di destinazione così come l'organizzazione delle attrezzature e dei macchinari necessari alle operazioni colturali e gli oneri di stoccaggio dell'attrezzatura e del fieno imballato in un luogo dotato di idonea copertura atta ad evitare le intemperie.

La consegna del fieno imballato potrà essere effettuata verso destinazioni differenti a seconda della convenienza, della necessità di essiccare artificialmente il fieno e della richiesta degli acquirenti, fermo restando il perimetro geografico della Comunità Montana di Valle Trompia.

Si considera a carico dell'operatore il trasporto del fieno imballato dalle zone di produzione al centro aziendale e la consegna del prodotto ai consumatori. Resta facoltà dell'operatore concordare e gestire direttamente il servizio di consegna e scarico del fieno ai consumatori finali oppure avvalersi di eventuali terzisti per questo scopo, così come è facoltà dell'operatore la gestione economica del servizio di consegna del materiale prodotto.

1.3 Trinciatura e bonifica dei terreni

L'operatore si impegna a custodire i beni oggetto del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia e a curare la coltivazione dei terreni secondo le regole della buona tecnica agraria; si intende compreso l'obbligo dell'operatore di effettuare le operazioni di taglio anche nelle zone più marginali e meno produttive del fondo dato in affidamento, per limitare la diffusione di specie invasive e mantenere decorosamente i prati forniti dalla Comunità Montana.

1.4 Concimazione

L'operatore potrà effettuare una concimazione organica autunnale su tutti i terreni conferiti in subaffitto nel rispetto della normativa vigente.

Il letame dovrà provenire da aziende zootecniche aventi stalla nel territorio di competenza della Valle Trompia e in caso di attivazione in futuro di impianti di stoccaggio e compostaggio del letame o di altro materiale organico da parte della Comunità Montana di Valle Trompia, l'operatore dovrà impegnarsi con successivo contratto ad acquistare il compost di letame proveniente da tale impianto.

La quantità di letame da fornire con la concimazione viene definita di comune accordo con i tecnici dell'Ufficio Agricoltura della Comunità Montana di Valle Trompia, facendo principale riferimento al parametro di 100 Kg/ha di azoto, 30 kg/ha di Fosforo e 90 kg/ha di K e comunque con un carico di azoto per ettaro mai superiore alle quantità consentite dalla Direttiva 91/676/CEE "Direttiva Nitrati" e successivi recepimenti nazionali e regionali.

L'operatore risulta responsabile attraverso la propria azienda agricola di tutte le fasi di prelievo, movimentazione e conferimento del concime e dovrà attenersi alle normative previste dalla legge.

Per le superfici comprese in un'area con altitudine mediamente inferiore alla quota di 500 m s.l.m ed aventi pendenza media inferiore al 3%, compatibilmente con le prescrizioni e le distanze previste a livello normativo, l'operatore potrà ricorrere alla liquamazione nel periodo tecnicamente idoneo fra un taglio ed il suo successivo, solo ed esclusivamente su preventiva accettazione da parte dell'Ufficio Agricoltura della Comunità Montana di Valle Trompia.

Resta facoltà di entrambe le parti proporre la sostituzione dell'intervento di concimazione con una trinciatura dei prati, intervento che dovrà essere avallato da entrambe le parti a fronte di precise ragioni pratiche, economiche ed operative quali la volontà di perpetuare inalterata la composizione floristica di determinate cenosi ovvero la difficoltà di raggiungere determinate zone con i mezzi agricoli atti alla concimazione.

La mancata concimazione o trinciatura autunnale dei prati sarà motivo di applicazione di penali, come meglio dettagliato al successivo art. 5. La penale non viene applicata qualora la concimazione venga effettuata su una superficie pari almeno al 70% dei terreni contrattualizzati.

In caso di danni al cotico erboso da parte della sauna selvatica l'operatore potrà procedere a richiedere forme di contributo per il ripristino dei prati in forma autonoma così come potrà procedere alla lavorazione e ripristino dei terreni.

1.5 Canone annuo

Per l'affitto dei terreni e del Centro Aziendale, unitamente al comodato d'uso dei macchinari sopra elencati viene stimato in 1.000 €/annui da suddividere come segue:

- 500 €/annui per la locazione dei fondi rustici con spese di registrazione a carico dell'agricoltore;
- 500 €/annui per l'utilizzo dei macchinari sopra elencati e del deposito nel Comune di Tavernole s/M;

1.6 Relazione di riepilogo annuale e vincoli minimi di produzione

Annualmente ed entro il 30 Novembre l'agricoltore affidatario dovrà produrre una relazione di riepilogo delle attività svolte sui fondi conferiti in sub-affitto quantificando la quantità di foraggio essiccato

prodotto e dichiarando la destinazione finale del prodotto che dovrà essere a carattere prevalente destinato alla filiera lattiero casearia-locale.

La quantità di quintali di fieno prodotto nei prati affidati non potrà mai scendere al di sotto dei 1.000 q.li di fieno annui ed in caso di contrazione o di mancata produzione l'operatore dovrà fornire una giustificazione del mancato prodotto alla Comunità Montana di Valle Trompia.

La mancata produzione priva di giustificazione è causa di risoluzione immediata del contratto ad eccezione di comprovati motivi ostativi alla produzione del foraggio, soggetti a valutazione del Responsabile dell'Ufficio Agricoltura e Ambiente.

1.7 Rendicontazione delle integrazioni al reddito derivanti dalla conduzione dei terreni

Con cadenza biennale Comunità Montana si riserva la facoltà di predisporre una verifica congiunta di tutte le forme di contribuzione ottenute dall'operatore con riferimento ai terreni concessi in sub-affitto da parte della Comunità Montana di Valle Trompia sulla base della quale impostare un eventuale ricalcolo delle pattuizioni economiche qui contenute.

1.8 Clausola di vendita a sostegno della filiera locale

Il fieno prodotto dalla attività regolamentata dalla presente convenzione dovrà essere destinato agli allevamenti zootecnici con sede aziendale e caseificio insediato all'interno del territorio valtrumplino.

Nel caso che il soggetto produttore fosse una azienda con sede aziendale e caseificio insediato all'interno del territorio valtrumplino, la quantità di autoconsumo aziendale del fieno prodotto dalle superfici affidate in gestione tramite la presente convenzione non potrà essere superiore al 50% del totale prodotto.

Annualmente il soggetto produttore dovrà comunicare all'Ente entro il mese di settembre la quantità di fieno prodotto dai prati gestiti tramite la presente convenzione ed il prezzo medio di vendita del fieno indicato in €/quintale.

Il prezzo medio di vendita non potrà essere superiore al 50% del prezzo medio di mercato del fieno di montagna con analoghe caratteristiche dimostrabile tramite indagine di mercato su analoghe transazioni.

Qualora il soggetto produttore non riuscisse a vendere il fieno prodotto ad allevamenti zootecnici con sede aziendale e caseificio insediato all'interno del territorio valtrumplino potrà, dopo aver inviato apposita motivazione scritta al protocollo della Comunità Montana, procedere con l'autoconsumo del fieno invenduto.

ART. 2 – IMPEGNI DELLA COMUNITÀ MONTANA

Comunità Montana al fine di raggiungere gli obiettivi elencati nelle premesse si impegna a mettere a disposizione dell'operatore le seguenti utilità:

2.1 Macchine e strutture in comodato d'uso

La Comunità Montana di Valle Trompia si impegna a fornire in comodato d'uso per una durata equivalente a quella della convenzione qui stipulata le seguenti attrezzature agricole:

- 1) Serra a tunnel di mt 8,00 x 24,00 con passo mt 1,50 ad uso rimessa rotoballe formata dai seguenti componenti:
 - o N° 17 Arcate Tunnel Oriente T.S. da MT.8,00 Ø 60 mm sp. 15/10 mm zincate sendzimir Z275 Passo M. 1,50 – H. Colmo 3.90 m ca. N. 1 fila di correntini distanziatori centrali a zampa Ø 28 mm. aventi foro di base con tondello
 - o N° 2 Contraventazioni
 - o N° 1 Telo bianco da mt 16x27 sp. 0,18
 - o N° 70 Clips diam. 55 metalliche
- 2) 1 Ranghiatore Molon mod. Mayor 140 con 9 pettini - 2 denti per pettine, 2 cinghie, larghezza di lavoro mt 1.40, larghezza di ingombro mt 1.75, peso kg 130
- 3) N° 1 BCS mod. 620 MAX con motore honda gx 270, kw 6.3 , hp 8.4, coppia distanziali, barra falciante laser mt 1.15 con gruppo bagno olio corto torx
- 4) N° 1 BCS mod. 630 WS MAX con motore diesel, kw 8, hp 10.7, con ruote artigliate in acciaio 4x400 completa di barra falciante laser mt 1.35 , gruppo bagno olio lungo torx
- 5) L'attrezzatura accessoria di seguito elencata:
 - a. n° 1 lama laser da 1.15 m
 - b. n° 1 coppia di distanziali per ruote
 - c. n° 1 lama laser
 - d. n° 1 coppia di ruote antideriva
 - e. n° 2 codoli attacco rapido
 - f. n° 1 bussola attacco rapido

La concessione in comodato d'uso dei macchinari dovrà essere regolamentata dall'apposito contratto di comodato d'uso per macchinari agricoli. Il conduttore si impegna alla cura ed alla manutenzione delle attrezzature fornite dall'Ente che dovranno essere restituite funzionanti alla conclusione del contratto di comodato. Le strutture mobili dovranno essere restituite smontate e ordinate presso la sede dell'Ente con tutti gli accessori e la minuteria indispensabile per poter riutilizzare correttamente la stessa. I normali segni di usura delle macchine e dei materiali non potranno essere oggetto di controversie da entrambe le parti.

2.2 Supporto tecnico offerto dall'Ente

L'Ente si impegna ad intrattenere i rapporti con i privati per favorire all'operatore l'accesso alle aree fornendo le informazioni indispensabili per organizzare in maniera efficace e produttiva le diverse fasi di coltivazione, curando la cartografia necessaria alle operazioni colturali ed i contatti delle persone coinvolte nelle attività. Restano in capo all'Ente gli aspetti decisori tecnici e progettuali relativi alla guida del progetto.

2.3 Aumento del demanio sfalciabile

Comunità Montana di Valle Trompia si impegna ad incrementare la dotazione di terreni agricoli nell'ambito del perimetro geografico della Comunità Montana di Valle Trompia da destinare allo sviluppo del progetto, riservandosi di valutare eventuali nuove candidature per la relativa conduzione agricola, ovvero ampliando la presente convenzione anche ai nuovi terreni contrattualizzati.

2.4 Centro Aziendale ed Essiccatore

Comunità Montana affiderà in gestione all'operatore agricolo il Centro di lavorazione del foraggio locale situato nel comune di Tavernole s/m comprensivo della piattaforma di stoccaggio e del relativo impianto di essiccazione avente le seguenti caratteristiche:

impianto di essiccazione modulare per rotoballe di foraggio con le seguenti caratteristiche: *Essiccatore modulare per rotoballe di foraggio situato in detti mappali, completo di tutte le componenti necessarie al suo utilizzo e composto da N° 04 moduli AT/BL2 in acciaio zincato a caldo, per una capienza totale di 08 rotoballe dotato di sistema ventilante mod. GC/O 95 S con motore elettrico da Kw 7,5 e serrande laterali di taratura, scambiatore di calore mod. GC/O 95 S da 95.000 K/cal. e serranda tagliafuoco rei 120, quadro elettronico per la gestione automatica dell'impianto, quadro pneumatico per la gestione autonoma di 16 cilindri a doppio effetto, bruciatore marca Riello a gasolio da 95.000 K/cal tipo 393 T 1 Matricola 01078093536 GULLIVER RG 3 e compressore ad aria di lt 50/380.*

Come per l'attrezzatura, l'impianto verrà concesso in comodato tramite apposito contratto nel quale sono previste le garanzie a copertura di eventuali manomissioni e danneggiamenti al macchinario.

Con apposita richiesta scritta indirizzata al Responsabile del Procedimento, l'operatore potrà richiedere di spostare l'impianto di essiccazione in un luogo a lui maggiormente idoneo per il perseguimento degli obiettivi indicati in premessa.

Tale richiesta motivata dovrà essere valutata dal Responsabile del Procedimento che potrà concedere lo spostamento del macchinario dalla sede originale solo a condizione che vengano rispettate le finalità del progetto e che venga depositata una cauzione ad ulteriore garanzia del macchinario pari a € 5.000,00.

Le spese di smontaggio, trasporto e rimontaggio del macchinario saranno a carico dell'utilizzatore, comprese quelle di ripristino e messa in funzione nella località originale nel comune di Tavernole s/M al termine della durata della presente Convenzione.

ART. 3 – GARANZIA DELL'OPERATORE

L'operatore all'atto di sottoscrizione della presente convenzione costituisce una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, pari a 10.000,00 euro al fine di salvaguardare gli obblighi previsti nei confronti di Comunità Montana, nonché la diligente cura della strumentazione affidata ed il rispetto degli impegni contrattuali nei confronti dei proprietari dei terreni affittati. Comunità Montana potrà disporre in tutto od in parte l'escussione della garanzia prestata qualora l'operatore, invitato ad adempiere mediante formale contestazione di addebito, non ottemperi entro il termine fissato nella contestazione medesima. La garanzia cessa di avere effetto alla conclusione del contratto.

ART. 4 – Contestazioni, Risoluzioni e Penali

Il reiterato e contestato mancato adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione costituisce giusta causa per la risoluzione del contratto. Cause e modalità di risoluzione del rapporto tra le parti sono meglio indicate nel contratto di sub-affitto e ad esse si fa specifico riferimento. La risoluzione del contratto di sub-affitto costituisce contestuale decadenza dalle previsioni della presente convenzione.

4.1 Contestazioni

Qualora durante lo svolgimento del contratto in parola dovessero sorgere contestazioni tra la direzione tecnica del contratto e l'operatore economico, la DL formulerà formale contestazione di addebito imponendo un termine per le controdeduzioni o l'adempimento.

Nei casi di maggiore gravità le contestazioni potranno dare luogo al pagamento di penali, da versare nei confronti dell'ente da parte dell'operatore economico, ovvero da stornarsi dal calcolo del corrispettivo per l'acquisto del fieno.

4.2 Quantificazione delle penali

- per omissioni, negligenze o danneggiamenti episodici e parziali: da 100 a 500 euro per ogni episodio contestato;
- per omissioni, negligenze o danneggiamenti di portata superiore episodici e parziali: da 1000 a 2000 euro per episodio contestato.

ART. 5 – COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

La comunicazione pubblicitaria e/o promozionale delle varie attività svolte nell'ambito della presente convenzione dovrà essere condivisa con la Comunità Montana.

ART. 6 – VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione s'intende attuativa del contratto di sub-affitto stipulato tra le parti e pertanto ne segue naturalmente decorrenza, efficacia e termine, ivi compresa la possibilità di rinnovazione.

ART. 7 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione verranno risolte in via amministrativa. Qualora tali controversie non dovessero risolversi in via bonaria il foro competente è il Foro di Brescia.